

ACCORDO DEL 19/04/2024

In data 19/04/2024, in presenza e attraverso collegamento telematico con piattaforma Webex,

TRA

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in seguito “Capogruppo”

E

La **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell’art. 11 bis CCNL 11.6.2022, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL Credito

UIL C.A.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Con riferimento all’ipotesi di accordo di Contratto Integrativo di Gruppo del xx/04/2024, le Parti convengono sin d’ora che, qualora emergessero accordi di secondo livello, anche aziendali, stipulati ai sensi degli artt. 8 e 29 del CCNL non ricompresi o difforni da quelli inseriti nell’Allegato 3, si incontreranno per includerli in buona fede nel medesimo allegato nel rispetto dei principi tra le stesse convenuti nell’Accordo citato.

Nel caso in cui l’analisi dei predetti accordi di secondo livello dovesse evidenziare un pregiudizio per i lavoratori/lavoratrici, le Parti definiranno le opportune azioni conseguenti.

2. Resta inteso inoltre che le Parti si incontreranno:
 - a) entro il 31/05/2024 per esaminare l’Accordo per la disciplina del Valore di Produttività Aziendale;
 - b) entro il 30/06/2024 per esaminare l’Accordo per la disciplina del lavoro agile (cd. Smart Working) per i dipendenti delle BCC e delle Aziende del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
 - c) entro il 31/12/2024 per esaminare le tematiche relative a:
 - indennità modali, ai sensi della dichiarazione a verbale dell’art. 49 del CCNL, con il particolare intento di esaminare una specifica disciplina relativa alle filiali cashless;
 - individuazione di esigenze che consentano la proroga del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015;
 - sistema di relazioni sindacali;
 - formazione, anche in smart learning;
 - sistemi di valutazione del personale.
3. Le Parti concordano che per le Commissioni di Gruppo previste agli artt. 4, 7 e 8 dell’ipotesi di accordo di Contratto Integrativo di Gruppo ricorre la fattispecie di cui all’art. 4, punto 2.1)

dell'Accordo sulle agibilità sindacali del 13 maggio 2021 per le trattative relative ai contratti di secondo livello.

4. Le Parti dichiarano che l'efficacia del presente Accordo è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea delle Lavoratrici e Lavoratori e dei competenti Organismi aziendali.

Roma, 19/04/2024

ICCREA BANCA SPA

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI

FIRST- CISL

FISAC-CGIL

UGL-CREDITO

UILCA/UIL